



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della Dott. ssa Fedora Cavalcanti quale giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 10-2-2021 (sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta) la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi riuniti ed iscritti ai nn. 1584 e 2054 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019, vertenti

TRA

Castellucci Anna, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fiorentino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Bendicenti n. 2;

Ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -in persona del Presidente p.t., **anche quale mandatario della SCCI s.p.a.**, rappresentato e difeso dagli Avv. Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale e Umberto Ferrato per procura generale alle liti per atto del Notaio P. Castellini di Roma del 21.7.2015 rep. n. 80974, con i quali è elettivamente domiciliato in Cosenza, p.zza Loreto n. 22/A, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Calfa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Poerio n. 82;

Resistenti

OGGETTO: Opposizione avverso estratto di ruolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi depositati il 28-3-19 ed il 24-4-2019 e ritualmente notificati, Castellucci Anna, premesso che, a seguito del rilascio di un estratto di ruolo, era venuta a conoscenza dell'esistenza di due cartelle esattoriali a suo carico (contraddistinte dai nn. 33420120002221441000 e 03420080021782153000), che tuttavia, non le erano state mai notificate, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza al fine di domandare "la revoca e/o l'annullamento della cartella esattoriale" per intervenuta prescrizione ovvero di sentir dichiarare che la cartella non è stata notificata nella data indicata nell'estratto di ruolo, con vittoria delle spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Inps e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituivano in giudizio ed evidenziavano l'infondatezza delle avverse pretese, delle quali

invocavano il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.

In particolare, l'INPS eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per abusiva parcellizzazione del credito, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla questione ed evidenziando che, pur avendo la ricorrente ottenuto nella medesima data un estratto di ruolo, ha introdotto ben sedici giudizi per ciascuna cartella/avviso di addebito indicato, costringendo l'ente a defatiganti compiti di verifiche e redazione di istruttorie amministrative nonché alla costituzione in 16 giudizi; evidenziava, altresì, il carico dell'ufficio giudiziario conseguente alla introduzione di 16 giudizi che ben avrebbero potuto e dovuto essere introdotti unitariamente.

Disposta la riunione dei procedimenti, all'udienza odierna (sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta) la causa è stata decisa come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le opposizioni proposte da Castellucci Anna devono essere dichiarate inammissibili per le ragioni che saranno di seguito illustrate, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'INPS.

Osserva in via preliminare il decidente che la ricorrente ha proposto distinte opposizioni avverso il medesimo estratto di ruolo, rilasciato in data 14-2-2019, nel quale erano indicati, quali atti impositivi presupposti, le cartelle esattoriali sopra indicate, aventi ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell'Inps.

Inoltre, secondo quanto dedotto dall'INPS e non oggetto di contestazione alcuna da parte ricorrente, quest'ultima ha introdotto innanzi all'intestato Tribunale ben sedici giudizi volti ad accertare la prescrizione del credito contributivo portato da cartelle/avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario nel medesimo giorno (si veda il prospetto delle cause pendenti allegato dall'INPS).

Così facendo, l'opponente ha dato luogo ad un indebito frazionamento dei rimedi esperibili in sede giurisdizionale ed ha pertanto abusato dello strumento processuale, utilizzandolo per finalità estranee alla funzione che gli è propria e per uno scopo distorto rispetto a quello riconosciuto dall'ordinamento, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (Trib. di Salerno, est. Pres. Dott. Romano Gibboni, sentenza del 21-6-2018, le cui argomentate motivazioni, condivise pienamente, si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c) e da quella di legittimità.

Giova in proposito evidenziare che già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23726 del 15 novembre 2007 la Corte Regolatrice ebbe ad affermare che il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo, ostativo all'esame della domanda.

Con tale pronuncia i giudici di legittimità ritennero di dover superare il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 108 del 10 aprile 2000, con la quale le Sezioni Unite avevano legittimato il frazionamento della tutela giudiziaria del credito, reputando "ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni".

A sostegno dell'innovativo approdo ermeneutico, il Supremo Collegio pose l'accento sull'evoluzione del quadro normativo “nella duplice direzione, sia di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede - siccome specificativa degli <<inderogabili doveri di solidarietà>>, il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost. - sia in relazione al canone del <<giusto processo>>, di cui al novellato art. 111 Cost.» e che «giusto» non potrebbe essere ove frutto di abuso, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale”.

Aggiunse, poi, che, pur potendo il frazionamento del credito corrispondere ad un atteggiamento non emulativo del creditore, era in ogni caso “lesiva del principio di buona fede ... la scissione del contenuto dell'obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore”.

Alla citata pronuncia n. 23726/2007 ne hanno fatto seguito altre di analogo tenore, con le quali la Corte Regolatrice ha ribadito che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, che dà luogo ad un indubbio peggioramento della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. II, 27 maggio 2008, n. 13791; Sez. III, 11 giugno 2008, n. 15476; Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24539; Sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286; Sez. VI, 24 aprile 2015, n. 8381).

Nel descritto contesto interpretativo, orientato nel senso di una progressiva e inesorabile marginalizzazione delle ipotesi di (legittimo) frazionamento della domanda in sede giurisdizionale, è intervenuta la decisione della la Sezione Lavoro della Suprema Corte, la quale, con ordinanza interlocutoria del 25 gennaio 2016, ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione sottoposta alla sua cognizione, incentrata ancora una volta sulla valutazione circa la correttezza della proposizione di plurime domande giudiziali originate da un medesimo rapporto obbligatorio.

La Sezione Lavoro, in particolare, era stata chiamata a decidere sul ricorso avverso la sentenza di una Corte territoriale che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di un lavoratore che, sebbene avesse in precedenza chiesto la rideterminazione del TFR per incidenza nella relativa base di calcolo delle voci retributive percepite in via continuativa, aveva nuovamente adito il giudice al fine di ottenere la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento di una somma a titolo di ricalcolo dell'indennità premio di fedeltà, con inclusione dei compensi percepiti in modo continuativo.

Con la citata ordinanza di remissione, il Collegio ha posto in risalto che, da un lato, non era possibile ricondurre ad unitarietà i molteplici crediti retributivi o risarcitori derivanti da un unico rapporto di lavoro in ragione del solo fatto che lo stesso fosse ormai concluso, e, dall'altro, non sussistevano altri strumenti per far derivare dalla violazione del dovere di lealtà e probità configurabile nella proposizione di una pluralità di domande a rapporto ormai cessato, per fatti genetici anteriori o che trovano titolo nella cessazione medesima, ancorché nella consapevolezza del creditore della loro sussistenza, la sanzione dell'improponibilità delle domande successive alla

prima.

Con l'ormai nota sentenza n. 4091 del 16 febbraio 2017, le Sezioni Unite della Suprema Corte, pur riconoscendo che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, hanno chiarito che se i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale –, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Hanno poi asserito che, qualora la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ.

Sulla scia del citato arresto delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, da ultimo, che il principio enunciato dalla sentenza n. 23726/07 va applicato anche con riferimento ai giudizi attivati precedentemente a quella decisione, dal momento che essa non costituisce un revirement e si sottrae all'applicazione del "prospective overruling", che fa salvi gli effetti degli atti processuali compiuti nell'affidamento incolpevole di un orientamento giurisprudenziale stabilizzato, atteso che non attiene ad una regola processuale che prevede una preclusione o una decadenza, bensì sancisce l'improponibilità delle domande successive alla prima per contrasto con il principio del giusto processo, che non ammette protezione ad un uso strumentale dell'azione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 12 aprile 2018, n. 9144).

Con un'altra recente decisione, la Corte Regolatrice ha affermato (*recte*: ribadito) che, in un caso relativo a una pluralità di incarichi derivante da un unico contratto come consulente delle assicurazioni, integra un'ipotesi di abuso del processo il frazionamento del credito da parte dell'avvocato attraverso la proposizione di plurimi ricorsi riconducibili a un unico rapporto (v., al riguardo, Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 3738, che ha peraltro precisato che è ben possibile rimediare agli effetti distorsivi della parcellizzazione giudiziale non solo con la condanna alle spese, ma anche con la sanzione della inammissibilità della domanda).

Il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare, inoltre, che l'art. 111 Cost. dev'essere interpretato secondo la duplice previsione del principio di "ragionevole durata del processo" e del principio del "giusto processo", riferendo tale giustizia non più (o non solo) alla meritevolezza dell'interesse del creditore di ottenere l'intero e non il parziale, ma al divieto di abuso degli strumenti processuali, tale intendendosi l'uso della *vocatio in ius* idoneo ad arrecare un "maggiore pregiudizio" al debitore (in termini di apprestamento di difesa e di moltiplicazione delle spese di lite), che non trova giustificazione nell'interesse del creditore di ottenere per via giudiziaria la piena e integrale soddisfazione del proprio diritto (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542, che ha dichiarato improponibile la domanda proposta in via monitoria da un legale in quanto la parcellizzazione dell'originario credito professionale, già parzialmente azionato e soddisfatto con un altro e precedente decreto ingiuntivo, costituiva un abuso del processo).

Evidenziato, ancorchè in maniera sintetica, il quadro giurisprudenziale delineatosi sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte, rileva ora il decidente che i principi affermati in tema di

parcellizzazione degli strumenti di tutela del credito originato da un unico fatto costitutivo ben possono essere estesi anche all'analogia e per molti versi sovrapponibile ipotesi oggetto di disamina, caratterizzata dalla proposizione di distinte opposizioni avverso il medesimo atto (*id est*: l'estratto di ruolo rilasciato il 14-2-2019).

Non v'è chi non veda, infatti, come anche il frazionamento dell'impugnativa di un medesimo atto, realizzato mediante la proposizione di plurimi ricorsi ex art. 615 e/o 617 cod. proc. civ., dia luogo ad un uso strumentale e distorto del processo e si risolva in un vero e proprio abuso degli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento.

A fronte del rilascio di un estratto di ruolo, infatti, il destinatario ben avrebbe potuto, anzi dovuto, proporre una sola opposizione, facendo valere in un unico contesto le sue ragioni, anche al fine di evitare un ingiustificato aggravio della posizione del titolare della posizione creditoria, ovvero del delegato alla riscossione, non foss'altro che per l'eventualità di plurime statuizioni di condanna al pagamento delle spese di lite.

Non è superfluo rimarcare, in proposito, che l'opponente, a fronte dell'eccezione dell'INPS che stigmatizzava la duplicazione delle azioni giudiziarie (ben sedici distinti ricorsi in opposizione ad estratto di ruolo rilasciato il medesimo giorno), non ha offerto alcun elemento atto a giustificare il suo *modus procedendi* (non prendendo la benché minima posizione difensiva in ordine all'eccezione dell'istituto), in tal modo palesando, al di là di ogni residua incertezza, di non essere stato ispirato da alcun interesse concreto ed oggettivamente valutabile al frazionamento delle azioni, tale da legittimare una trattazione separata delle sue pretese.

Ed, invero, ad ulteriore conferma di quanto sopra, non può non rilevarsi che parte ricorrente, nel proporre istanza amministrativa di "annullamento in autotutela" ha inviato all'istituto un'istanza "unica" relativa alle 20 cartelle di pagamento risultanti dall'estratto di ruolo, salvo poi "frazionare" le domande soltanto in questa sede.

La condotta serbata dalla ricorrente, che si pone in stridente contrasto sia con il dovere di buona fede e correttezza, che, come costantemente affermato dai giudici di legittimità, deve improntare il rapporto tra le parti anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale, sia con il principio costituzionale del giusto processo e con quello di proporzionalità nell'uso della giurisdizione, in forza del quale ciascuna parte può intraprendere azioni giudiziarie nei soli limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (cfr., al riguardo, (Cass. civ., Sent. 21 dicembre 2016 n. 26464), merita di essere sanzionata non già e non solo con una statuizione relativa alle spese del giudizio, ma anche e principalmente con una declaratoria di inammissibilità delle domande, che appare il rimedio più adeguato in presenza di un indebito frazionamento delle azioni giudiziarie e di un uso distorto dello strumento processuale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità dei ricorsi;
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.545,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonchè Iva e c.p.a. come per legge.

Cosenza, 10.2.2021.

Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Fedora Cavalcanti